

Norme & Tributi

Lo statuto limita il dividendo I soci possono recedere

DIRITTO SOCIETARIO

L'azione è consentita se l'incorporante destina l'utile a una riserva legale

Si tratta di modificazioni che incidono sui diritti di voto e partecipazione

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Compete il recesso ai soci della Spa i quali non votino a favore della deliberazione che introduce nello statuto una clausola finalizzata a destinare parte dell'utile dell'esercizio alla formazione di una riserva di patrimonio netto e che, quindi, limita la distribuzione del dividendo ai soci: lo ha deciso la Cassazione nella sentenza 13845/2019 priva di precedenti. Nel

caso giunto in sede di giudizio di legittimità, per effetto di una operazione di fusione, i soci della società incorporata si sono trovati a essere soci di una società, quella incorporante, il cui statuto prevedeva una clausola per la quale la distribuzione di dividendi poteva avvenire solo dopo aver destinato una massiccia parte dell'utile d'esercizio alla riserva legale (in misura assai superiore a quella prevista dalla legge) e a una riserva straordinaria. I soci non consenzienti rispetto a questa deliberazione di approvazione del progetto di fusione avevano quindi esercitato il recesso, adducendo che il caso in questione rientrava nell'ambito della norma di cui all'articolo 2437, lettera g), del Codice civile, la quale attribuisce una inderogabile facoltà di recesso al socio non favorevole alle deliberazioni che comportino «modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione». La Cassazione ha dunque avallato questa posizione, ritenendo che la

modifica della clausola statutaria attinentemente alla distribuzione dell'utile influenza (e in negativo) i diritti patrimoniali dei soci, e quindi, il loro «diritto di partecipazione», perché, prevenendo l'abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell'utile di esercizio, in considerazione dell'aumento della percentuale da destinare a riserva, altera la prerogativa degli azionisti a vedersi beneficiati con la distribuzione dell'utile di esercizio. In altre parole, l'espressione «diritti di partecipazione» di cui all'articolo 2437, lettera g), del Codice civile, comprende in ogni caso – secondo la Cassazione – i diritti patrimoniali spettanti al socio e, tra questi, il diritto afferente alla percentuale dell'utile distribuito in base allo statuto: ne deriva che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell'utile, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci, poiché diminuisce l'ammontare dell'utile di esercizio distribuibili ai

soci, per la ragione che ne destina una parte a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci i quali non abbiano votato a favore della delibera in questione. La Cassazione, infine, precisa che la decisione assunta con questa sentenza 13845/2019 non deve essere letta in contrasto con quella contenuta nella sentenza 13875/2017, ove il giudice di legittimità, sostenne la necessità di un'interpretazione restrittiva dell'espressione «diritti di voto o di partecipazione», non concedendo il recesso in un caso in cui l'assemblea dei soci aveva deciso la modifica del quorum deliberativo occorrente per assumere decisioni assembleari. Nella sentenza del 2017 si sottolineò che, se si modificano i quorum, non si incidono, né direttamente, né indirettamente, sui «diritti di voto o di partecipazione», ciò che invece, appunto, accade se si limita l'ammontare dell'utile di cui l'assemblea dei soci può decidere la distribuzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per le targhe estere la stretta si allenta

CIRCOLARE DEL VIMINALE

Il divieto di guidare si decide sulla residenza anagrafica, non su quella normale

Maurizio Caprino

Si allenta la stretta sull'esterovestizione dei veicoli: ai fini del divieto per i residenti in Italia di guidare mezzi con targa estera, vale solo la residenza anagrafica e non quella normale. Lo afferma il ministero dell'Interno, con la circolare 300/A/4983/19/149/2018/06 del 4 giugno. Un'interpretazione che riguar-

da verosimilmente poche situazioni tra quelle che emergono quotidianamente e non affronta le questioni più critiche sollevate in questi primi mesi di applicazione della stretta.

La struttura tecnica del ministero (in questo caso, la direzione centrale delle Specialità della Polizia) ne appare ben consapevole. Tanto che nella circolare dice che è «in corso di predisposizione» una modifica normativa alla stretta, introdotta da dicembre con la legge 132/2018 di conversione del decreto sicurezza (Dl 113/2018).

In attesa che la legge venga cambiata, la circolare si limita a stabilire che gli agenti devono fare riferimento alla sola residenza anagrafica e non anche a quella normale, prevista dalle

normative europee per chi rimane in uno Stato membro per almeno 185 giorni e citata dalla precedente circolare sull'esterovestizione dei veicoli, datata 10 gennaio 2019.

Questo perché, con le «criticità operative» emerse, «si è posta l'esigenza di limitare opportunamente il rigore del divieto», introdotto dalla legge 132/2018 nell'articolo 93 del Codice della strada. Ma in realtà è raro che gli agenti contestino infrazioni sulla base della residenza normale, che è difficile da accertare su strada.

Inoltre, le proteste più frequenti sono venute dalle comunità rumene, da San Marino e Vaticano e dai gelatieri della zona dolomitica che in estate lavorano in Germania. E in tut-

ti questi casi risulta che i problemi riguardassero soprattutto persone che in Italia hanno la residenza anagrafica, non quella normale.

Nel caso di San Marino e Vaticano, invece, il problema deriva dal fatto che rientrano fra gli Stati extracomunitari e quindi per i dipendenti italiani delle loro aziende non vale la deroga prevista dall'articolo 93 per quelli di aziende comunitarie. Un'eventuale modifica normativa dovrebbe riguardare esplicitamente questi due Stati. E, preferibilmente, dovrebbe chiudere la porta a noleggi e leasing con operatori comunitari, che attualmente sono del tutto liberi, consentendo molti abusi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Arbitrato della salute» per la colpa medica

SANITÀ

Proposta di legge per ridurre una litigiosità da 35 mila cause all'anno

Alessandro Galimberti

Con oltre 300 mila cause pendenti nei tribunali, 35 mila nuove radicate ogni anno (solo a Milano un fascicolo aperto ogni giorno), alla responsabilità medica servono con urgenza nuove regole, o quantomeno procedure, visto anche la partenza a singhiozzo della legge Gelli (mancano ancora tre dei sei decreti attuativi). Non è tanto (o solo) una questione di protezione della categoria sanitaria, ma più in generale è un tema di equilibrata e serena gestione di un comparto - la salute pubblica - su cui poggia il diritto costituzionale primario dei cittadini.

La proposta di legge per un «arbitrato della salute», promossa dal gruppo Consulcesi, fatta propria dal presidente della commissione igiene e sanità del Senato, Pierpaolo Sileri, e presentata ieri nella sede dell'Ordine dei medici di Milano - è il tentativo di spostare fuori dalle aule giudiziarie e in un momento precontenzioso il delicato rapporto tra le aspettative del paziente e l'opera prestata dal medico.

«È necessario intervenire per snellire le liti temerarie, dobbiamo tornare ad un rapporto sano tra i cittadini e la sanità» ha detto il senatore Sileri, mentre per il presidente dei medici Roberto Carlo Rossi «negli ultimi anni abbiamo sicuramente vissuto un'evoluzione nell'approccio nei confronti dei medici e dei loro errori, iniziato da alcune importanti sentenze del Tribunale di Milano e continuato nella Legge Gelli. Oggi registriamo questa importante proposta che potrebbe ulteriormente raffreddare il contenzioso». La «spada di Damocle delle liti temerarie - ha aggiunto il presidente dell'Ordine - provoca una serie di comportamenti come la medicina difensiva o di astensione che è molto pericolosa», nonostante le statistiche dei tribunali dicano che il 95% delle querele penali finisce in archiviazione (ma sono spesso lo «strumento» per la liquidazione delle pretese risarcitorie) e solo un terzo delle citazioni civilistiche vada a sentenza.

Ma l'evoluzione del rapporto medico-paziente secondo Sergio Liberatore, gm di Iqvia, potrebbe passare anche da una piattaforma di Patient Satisfaction basata sulla tecnologia blockchain, una sorta di «tripadvisor del tuo medico» che Rossi vedrebbe bene «su base volontaristica, nel pieno rispetto dei ruoli ma senz'altro lontano da certi eccessi da social network». La piattaforma Patient Satisfaction è in sostanza «uno strumento innovativo per raccogliere in tempo reale le opinioni di pazienti - ha detto Liberatore - sulle cure ricevute nelle strutture sanitarie e negli studi medici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'atto di certificazione del notaio ha natura pubblica

SUCCESSIONI

La Corte Ue si pronuncia sulle procedure del regolamento 650/12

Marina Castellana

Il notaio che attesta il diritto di successione degli eredi nei confronti dei terzi, con un atto di certificazione della successione, rilasciato su domanda degli eredi, non è un organo giurisdizionale. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 23 maggio nella causa C-658/17, con la quale Lussemburgo ha precisato alcune definizioni contenute nel regolamento 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

La questione pregiudiziale è stata sollevata dai giudici polacchi investiti di una controversia in materia successoria con al centro l'erede di un cittadino polacco, la quale aveva chiesto al notaio di attestare che l'atto di certificazione della successione era una decisione secondo l'articolo 3 del regolamento numero 650/12 o, in subordine, un atto pubblico. Il notaio aveva respinto la richiesta sostenendo che l'atto di certificazione non poteva essere considerato come una decisione in base al regolamento perché le autorità polacche non avevano notificato alla Commissione che gli atti di quel genere dovevano essere considerati come decisioni, situazione che conduceva anche all'impossibilità di qualificarli come atti pubblici.

Il giudice nazionale, prima di decidere, ha chiesto aiuto agli euro-

giudici. La Corte Ue ha chiarito che la nozione di decisione inclusa nell'articolo 3 del regolamento prescinde dalla denominazione utilizzata. Ciò che conta è che l'atto provenga da un organo giurisdizionale inteso come ogni autorità giudiziaria, inclusi i professionisti legali competenti in materia di successioni «che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega dell'autorità giudiziaria». Indispensabile - osserva Lussemburgo - è che sia garantita l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti nonché la possibilità che l'atto sia oggetto di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria. È vero - osserva la Corte - che il regolamento ha previsto che gli Stati notificano alla Commissione europea le autorità non giudiziarie che esercitano funzioni giudiziarie, ma questo elemento non è centrale per l'inquadramento. Così, anche se i notai polacchi non figurano nell'elenco perché non considerati come autorità non giudiziarie con funzioni simili a quelle degli organi giurisdizionali, non è escluso che siano organi giurisdizionali. Questo perché l'elenco redatto dalla Commissione su indicazione degli Stati crea solo una presunzione e la notifica ha solo valore indicativo.

Detto questo la Corte ritiene che l'atto di certificazione della successione è stato redatto su domanda concorde delle parti interessate, con la conseguenza che le prerogative del giudice sono salve. Così, tali attività non rientrano tra quelle giudiziarie. Chiarito che l'atto di certificazione non è una decisione, la Corte ha precisato che va considerato come atto pubblico, nel quale la firma e il contenuto sono attestati come autentici da un notaio, che è un'autorità pubblica. Pertanto, per la Corte, il notaio è tenuto, in queste circostanze, a emettere il modulo previsto dall'articolo 59 del regolamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla buonuscita deciderà la Consulta

DEMANIO

Il riconoscimento degli investimenti può limitare la concorrenza

Giuglielmo Saporito

Senza pace il demanio marittimo, nemmeno dopo la proroga per 35 anni prevista dall'articolo 1 comma 676 della legge di bilancio 2019 (145/18, articoli 1 comma 675 e seguenti). Il Tar Veneto, con ordinanza 27 maggio 2019 n. 651 dubita del meccanismo di «buonuscita» previsto da una legge regionale del Veneto e che traspare anche nella legge di bilancio 2019 con efficacia nazionale.

La vicenda giudiziaria è nata a Bibione, dove un'area di 26 mila mq, di particolare pregio turistico balneare, era oggetto di concessione demaniale, che il Comune intendeva rinnovare con gara.

Applicando una legge regionale del Veneto (33/2002 sul turismo), il Comune prevedeva che l'aggiudicatario dell'area dovesse pagare al concessionario uscente il 90% del valore aziendale stimato (nel caso specifico, oltre due milioni di euro). Secondo i giudici, la previsione di un indennizzo al gestore uscente non rispetta i principi della concorrenza, dissuadendo gli eventuali concorrenti e beneficiando il gestore uscente.

Il meccanismo della buonuscita contrasterebbe infatti con la norma statale (articolo 16 Dlgs 59/10) e con la direttiva comunitaria 2006/123/Ce secondo cui, nel caso di concessioni demaniali, il titolo è rilasciato per una durata limitata, non può essere rinnovato automaticamente e non possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente.

Il principio non consente di escludere in assoluto che, al fine della concessione, possa riconoscersi una tutela agli investimenti realizzati dal concessionario, soprattutto se effettuati durante un'epoca in cui egli poteva confidare sulla stabilità del titolo concessorio, in forza del cosiddetto diritto di insistenza o delle proroghe per legge. Per i giudici la previsione di un indennizzo al gestore uscente pari al 90% di un importo indeterminato (il «valore aziendale dell'impresa esistente sull'area oggetto della concessione») danneggia la concorrenza, perché mancano i criteri di quantificazione. Da un lato occorre limitare arricchimenti ingiustificati (di chi cede), dall'altro, esiste una norma del Codice della navigazione (articolo 49), secondo cui, al cessare la concessione le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso. Ora della questione si occuperà la Consulta, ma non più esaminando le proroghe di concessioni demaniali turistico balneari (condannate dalla Corte di giustizia, sentenza 14 luglio 2016), ma per problemi di mercato.

Le leggi regionali non possono interferire sulla tutela della concorrenza e restringere la platea di soggetti interessati alle concessioni né possono beneficiare i concessionari uscenti. L'orientamento del giudice delle leggi avrà effetto anche sulla legge di bilancio 2019 che al comma 676 dell'articolo 1 parla di «valorizzazioni degli investimenti effettuati dai concessionari con i connessi ammortamenti» affiancando la buonuscita al parterariato pubblico privato (Comuni-concessionari) per contrastare la direttiva Bolkestein e l'apertura al libero mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In edicola con **24 ORE**

Scenari

Tutti i lunedì approfondimenti e novità in uno speciale monografico

Nel numero in uscita:

Guida università

Lunedì 10 giugno

QUOTIDIANO

DEL DIRITTO

QdD

ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Trasferimento, danni per lo stipendio

È legittima la scelta di un'amministrazione di riconoscere la progressione economica unicamente ai dipendenti che abbiano maturato una anzianità (Cassazione, ordinanza 15281/2019)

— F. Machina Griffo
Il testo integrale dell'articolo su: quotidianodiritto.ilssole24ore.com